

**LA COOPERATIVA  
RISTO3  
E IL SOCIO**





## INDICE

Presentazione della Presidente.....	pag. 2
<b>LA MISSIONE DI RISTO3 .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>LA COOPERATIVA, LA COSTITUZIONE E LE NORME VIGENTI .....</b>	<b>pag. 5</b>
I principi normativi .....	pag. 6
Le diverse tipologie di cooperativa .....	pag. 6
<b>I PRINCIPI COOPERATIVI .....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>LA NOSTRA STORIA .....</b>	<b>pag. 9</b>
<b>LA COOPERATIVA E IL SOCIO .....</b>	<b>pag. 11</b>
Gli organi sociali.....	pag. 11
L'assemblea dei soci .....	pag. 11
Il Consiglio di Amministrazione.....	pag. 11
Il Collegio Sindacale e il controllo contabile .....	pag. 12
<b>IL SOCIO IN RISTO 3 .....</b>	<b>pag. 13</b>
Chi è il Socio in cooperativa? .....	pag. 13
Tipologie di socio .....	pag. 14
L'ammissione di un nuovo socio .....	pag. 15
La prevalenza .....	pag. 16
I requisiti mutualistici .....	pag. 16
Cosa distingue la società cooperativa da quella di capitali?.....	pag. 16
Il ristorno .....	pag. 17
Il prestito sociale.....	pag. 18
<b>SISTEMA RESPONSABILITA' SOCIALE .....</b>	<b>pag. 20</b>
<b>ALLEGATI</b>	
Statuto 05/06/2010 .....	pag. 24
Regolamento interno .....	pag. 40
Regolamento Soci cooperatori speciali .....	pag. 50
Regolamento ristorni .....	pag. 53
Contratto prestito sociale/ finanziamento da soci .....	pag. 56
Codice Etico .....	pag. 60

## PRESENTAZIONE DELLA PRESIDENTE

**C**on questo Quaderno n. 3 “La cooperativa Risto 3 e il Socio” si è voluto sintetizzare i principali concetti normativi di una cooperativa.

Per facilitare la comprensione e un puntuale aggancio a Risto 3, a fianco dei principi generali è stato specificato quello che corrisponde alla realtà della nostra cooperativa.

I principi cooperativi sono gli stessi che hanno fatto da sfondo alla costituzione di una delle prime cooperative e che, tramite le rivisitazioni e gli aggiornamenti dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, aiutano a delineare le strategie sociali di una cooperativa oltre quelle economiche.

Risto 3 da sempre cerca di mettere in pratica questi Principi nel lavoro quotidiano e

attraverso i documenti istituzionali che ne fotografano la natura.

Conoscere come è regolata la nostra cooperativa è una delle questioni base di cui ogni Socio deve essere a conoscenza affinché comprenda l’importanza del proprio ruolo sociale.

Nessun Socio si deve sentire escluso dalla responsabilità di far vivere coerentemente i principi della cooperazione anche se oggi il contesto generale non ci facilita in queste riflessioni.

Auspichiamo che tutti i soci, sia i vecchi sia i nuovi, leggano il contenuto di questo opuscolo e trovino spunti per un rinnovato impegno.

Buon lavoro a tutti

*La Presidente  
Lucia Caumo*

### Perché il cavallo a dondolo nell’immagine Risto 3?

E’ legato alla **Tradizione** (è un gioco antico).

E’ legato alle **Persone** (il movimento è il movimento del ritmo materno).

E’ legato alla **Qualità** (è un oggetto che rimanda alle cose fatte a mano).

Infine il cavallo a dondolo vuole essere la rappresentazione di un’azienda da sempre in **movimento** (evoluzione) ma che nel contempo rimane in equilibrio.

## LA MISSIONE DI RISTO 3

*Politica per la qualità, l'ambiente,  
la responsabilità sociale e la sicurezza alimentare*

### **OCCUPAZIONE**

- Assicurare la continuità occupazionale, ricercando il miglioramento della condizione economica e professionale dei soci cooperatori attraverso l'esercizio delle attività imprenditoriali previste dallo Statuto Sociale.
- Tendere alla continuità occupazionale e al miglioramento delle condizioni economico-professionali dei collaboratori non soci.
- Valorizzare il lavoro come strumento essenziale per la crescita degli ideali umani e cooperativi.
- Promuovere opportunità occupazionali e di affermazione sociale nei confronti delle donne e agevolare l'integrazione dei lavoratori di categorie deboli.

### **COOPERAZIONE**

- Concorrere, in particolare attraverso percorsi formativi, alla costruzione e al potenziamento di una società cooperativa dinamica nel cui ambito, tutti i collaboratori, soci e non, possano trovare risposte concrete alle proprie necessità di crescita umana e professionale.
- Essere un'impresa cooperativa costantemente volta a migliorare i propri servizi attuando una politica che, coinvolgendo fornitori e clienti, non contrasti con gli interessi generali della comunità e dell'ambiente nei quale opera.
- Prestare la massima attenzione alle iniziative del Movimento cooperativo, facendo proprie quelle che si conformano alla Missione e alle strategie economico-sociali della cooperativa.
- Ricercare possibili alleanze, accordi e integrazioni necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi dando priorità alle altre società cooperative.
- Consolidare e accrescere la propria posizione economica e di riferimento nel campo della ristorazione e alimentazione in Trentino Alto Adige Südtirol attraverso una politica che sviluppi il radicamento nel territorio e nella comunità in cui è attiva, promuovendo l'autogestione, il coinvolgimento e la partecipazione dei soci e dei lavoratori non soci.

### **QUALITA'**

- Realizzare prodotti salubri attraverso la promozione a tutti i livelli della nostra società del rispetto dell'igiene, dedicando una specifica Divisione della Cooperativa allo studio dei rischi alimentari lungo l'intera filiera e al monitoraggio dei possibili sviluppi scientifici e regolamentari correlati ai nostri prodotti o ai processi produttivi.
- Organizzare un'efficace e continua comunicazione sui temi della sicurezza alimentare tanto all'interno della Cooperativa quanto nei confronti dei fornitori, dei clienti, degli organi ufficiali di controllo e delle pertinenti istituzioni.

- Assicurare il controllo e il miglioramento continuo degli impatti ambientali associati alle nostre attività con il contenimento dei consumi di materie prime, sostanze chimiche e fonti energetiche (gas, energia, acqua). Intraprendere azioni di miglioramento volte all'utilizzo e alla promozione di materie prime e semilavorati di qualità ecologicamente corretti: prodotti alimentari quali i biologici e prodotti certificati (dando la priorità ai prodotti locali), per i materiali, prodotti biodegradabili e riciclabili.
- Rispettare le leggi applicabili e gli accordi con le parti interessate in materia di sicurezza alimentare, di responsabilità sociale e di tutela dell'ambiente; conformarsi ai requisiti di sicurezza alimentare, sociale, ambientale e di qualità previsti dalle norme UNI EN ISO 22000, SA8000, dal Codice Etico, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex Decreto Legislativo n. 231 - 8 giugno 2001), ISO 14001 e dalla norma UNI EN ISO 9001.

*Trento 6 febbraio 2009*

## LA COOPERATIVA, LA COSTITUZIONE ITALIANA, LE NORME VIGENTI

L'art. 45 della Carta Costituzionale italiana riconosce la **funzione sociale della cooperazione**, in relazione al suo carattere mutualistico ed all'assenza di finalità speculative.

*"la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.*

*La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".*

Si data la nascita delle cooperative, in quanto organizzazioni, nel 1844, quando a Rochdale, nei pressi di Manchester, in Inghilterra, sotto la spinta delle tensioni innescate dalla rivoluzione industriale, un gruppo di tessitori guidati da Charles Howart, nell'intento di trovare una risposta alle loro difficoltà economiche, dette vita alla "Società dei Probi Pionieri", passata alla storia come la prima cooperativa di consumo e tuttora esistente. Non furono i primi in assoluto ma se non altro i soli ad applicare delle regole base che permisero alla cooperativa di sopravvivere pur aiutando la povera gente. Principi elementari cui, da allora in poi, si è ispirato l'intero movimento cooperativo mondiale.

La cooperativa non è dunque un semplice fenomeno economico.

La società cooperativa è essenzialmente due cose: **impresa e società di persone**.

Pur essendo infatti rilevante l'aspetto economico-finanziario, al pari che in qualsiasi altra impresa, l'attività di una Cooperativa va a toccare in modo non marginale anche la sfera del sociale e quella culturale.

Una Cooperativa è una società **di persone**, che si riuniscono per il raggiungimento e il soddisfacimento di un bisogno comune.

Una Cooperativa, dunque, non la si fa da soli ma in compagnia di altre persone con le quali si condivide un bisogno, un'esigenza, un obiettivo. E' una precisa scelta di campo.

**Cooperare, vuol dire scegliere di operare insieme**, unire idee, lavoro, iniziative, risparmi, nel tentativo di raggiungere un risultato comune. La cooperativa è una società costituita fra persone fisiche (e giuridiche) che condividono un obiettivo e che uniscono le loro forze per affrontare assieme le sfide competitive ed innovative del mercato senza dimenticare i concetti di solidarietà, collaborazione sul lavoro e mutualità che sono i principi ispiratori di una cooperativa.

Nello stesso tempo, la generazione di un utile economico è una condizione operativa da rispettare per essere efficienti e garantire la crescita sociale ed economica dei soci.

**Le caratteristiche principali di una cooperativa sono:**

- **la mutualità o la solidarietà interna:** i soci creano una cooperativa per raggiungere obiettivi comuni. Al centro dell'attività economica non c'è la massimizzazione del profitto bensì la persona, il socio;
- **la partecipazione economica dei soci:** in una cooperativa i soci non sono solamente proprietarie e proprietari dell'impresa, bensì lavorano attivamente nell'azienda;

- **la struttura democratica:** ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla portata del contributo finanziario che il socio dà alla cooperativa;
- **l'associazione volontaria ed aperta:** le cooperative sono società con capitale sociale variabile. Il concetto di "capitale variabile" è legato alla possibilità per il socio di entrare o uscire dalla società, effettuare nuovi versamenti o integrazioni di capitale sociale e senza bisogno di atti notarili;
- **il legame con il territorio locale:** le cooperative sono strettamente collegate con la società nella quale operano e in questo modo esse rafforzano l'economia locale;
- **la solidarietà tra le generazioni:** le cooperative creano delle riserve non ripartibili, che non possono essere suddivise tra i soci. In questo modo si crea uno "zoccolo" economico necessario per la continuità della cooperativa anche per le generazioni future;
- **la solidarietà verso l'esterno:** le cooperative sono impegnate nella realizzazione di uno stretto collegamento ed una collaborazione tra loro e versano (attualmente) il 3% dei loro utili in un fondo per il sostegno e la promozione della cooperazione.

### I PRINCIPI NORMATIVI

La cooperativa è una **società** (cioè un'impresa formata da più persone) caratterizzata dallo scopo mutualistico (art. 2511 del Codice Civile: le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico).

Per procedere alla **legale costituzione** di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove (tre nelle piccole cooperative).

Il **vantaggio** perseguito dai partecipanti di una società cooperativa (soci) risiede in primo luogo nella realizzazione di rapporti di scambio

(con la cooperativa) a condizioni più vantaggiose di quelle praticate sul mercato.

La natura di questo rapporto di scambio si aggiunge al rapporto **societario proprio di tutte le società:** conferimento di capitale, partecipazione agli utili, partecipazione alla gestione della società.

### LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COOPERATIVE

Le cooperative sono classificate **in base all'attività svolta**, così come individuate dal nuovo Albo delle Cooperative, istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Codice Civile.

Nella nostra Provincia sono attive:

- **Cooperativa di Produzione lavoro (es. Risto 3).** Questo tipo di cooperativa si costituisce per permettere ai soci di usufruire condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro per la stessa tipologia. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi. (Cooperative di ristorazione, pulizia, trasloco, ecc..)
- **Cooperative edilizie di abitazione:** sono quelle in cui i soci sono gli assegnatari delle abitazioni in costruzione o che sono state costruite;
- **Cooperative Sociali –di tipo A** (gestiscono residenze protette, centri diurni di formazione e socializzazione, forniscono interventi educativi, assistenza domiciliare) e **di tipo B** (attuano inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati in strutture con caratteristiche imprenditoriali, sviluppando professionalità spendibili sul mercato);

- **Cooperative di Consumo**  
(es. Famiglie cooperative);
- **Cooperative di dettaglianti**  
(es. DAO -CEA);
- **Banche di Credito Cooperativo** (Casse Rurali);
- **Cooperative Agricole:** hanno come scopo quello di valorizzare i prodotti dei soci conferitori attraverso trasformazioni e/o commercializzazione dei prodotti (es. Caseifici Sociali, Cantine Cooperative, Consorzi Frutta);
- **Consorzi cooperativi**  
(sono cooperative alle quali aderiscono come soci altre cooperative (es. CLA, Consolida, SAIT, Melinda, Federazione Trentina della Cooperazione, CAVIT);
- **Cooperative di garanzia e fidi** (Cooperfidi);
- **Altre Cooperative**  
(es: Consorzi Agrari, Cooperative della pesca, Cooperative di Trasporto, ecc).

Lo **scopo o oggetto sociale di Risto 3** è quello riportato nell'art. 4 del nostro Statuto "lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali" .....(vedi allegato)

## I PRINCIPI COOPERATIVI

### UNA TESTA, UN VOTO

La cooperativa è l'unica forma imprenditoriale che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà della società. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, ogni socio dispone di un voto in assemblea.

### GESTIONE DEMOCRATICA E PARTECIPATA DA PARTE DEI SOCI

Sono i soci ad amministrare la cooperativa. Una cooperativa si impegna a favorire la reale partecipazione attiva di ogni singolo socio attraverso il coinvolgimento alla vita associativa.

### LA NATURA MUTUALISTICA

Il fine prevalente di una cooperativa non è il profitto, ma la realizzazione di scambi mutualistici con i soci, che significa fare in modo di realizzare le condizioni migliori (prezzo, remunerazione del lavoro, ecc.) per i soci della cooperativa, rispetto a quelle che ogni singolo socio otterrebbe sul mercato agendo in forma individuale.

### LA NATURA NON SPECULATIVA

Quando una cooperativa si scioglie, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa, né possono vendere la società nel suo complesso. La legge consente una tassazione agevolata degli utili, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa.

### LA PORTA APERTA

La cooperativa è una struttura aperta: chiunque ne condivida i principi mutualistici e sia in grado di contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale, può chiederne di farne parte.

### LA SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE

Una cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le generazioni future: investimento e innovazione vengono costantemente alimentate dal trasferimento di competenze e abilità, fra soci anziani e giovani.

### AUTONOMIA E SOLIDARIETÀ TRA COOPERATIVE

Una cooperativa è un'organizzazione indipendente, pur impegnata a rendere l'appartenenza a determinate associazioni di categoria un elemento tipico. Tra le cooperative si attuano forme di solidarietà sia nello sviluppo che nel consolidamento sul mercato. Questo consente alla singola impresa di essere parte integrante di un movimento che vuole affermare valori di collaborazione e solidarietà.

### LA MUTUALITÀ VERSO L'ESTERNO

Tra le tante missioni delle cooperative vi è quella di favorire, con contributi diretti e indiretti, la nascita di nuove cooperative. Per questo, tutte le cooperative destinano una piccola parte dei propri utili annuali ad un fondo mutualistico, finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

### IMPEGNO VERSO LA COLLETTIVITÀ E IL TERRITORIO

Una cooperativa è a servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo. La territorialità valorizza le qualità potenziali di cui ogni territorio dispone e attiva risposte adeguate ai bisogni che emergono da tale contesto.

## LA NOSTRA STORIA

### da CO.RI.SO./CO.RI.P. a RISTO 3

#### CO.RI.SO. "COOPERATIVA RISTORAZIONE SOCIALE" DI TRENTO

La Legge Provinciale n. 30 del 10 agosto 1978 (soppressione del Patronato scolastico) ha avuto come effetto immediato, alla fine dell'anno scolastico 1978-79, il licenziamento definitivo delle cuoche che vi operavano nell'ambito della refezione scolastica. Le stesse venivano infatti assunte ogni anno con contratto a termine e, non essendovi più stato il rinnovo dello stesso, non hanno avuto la possibilità di proseguire nella loro attività.

Non senza resistenze, ma spinte dalla necessità impellente di mantenere il lavoro e la pur modesta entrata economica della quale godevano, alcune di queste lavoratrici manifestarono la loro intenzione di intraprendere autonomamente un'attività economica nel campo in cui operavano e si sentivano preparate: la ristorazione rivolta agli alunni della scuola dell'obbligo.

Nel 1979 nasce così la cooperativa CO.RI.SO (Cooperativa Ristorazione Sociale) il cui nucleo originario è costituito dalle ex cuoche del disciolto Patronato Scolastico.

CO.RI.SO è la prima realtà cooperativa di Ristorazione Sociale che nasce nella nostra Provincia.

Il fatto maggiormente innovativo è rappresentato anche dalla costituzione della prima cooperativa composta unicamente da donne. Tale elemento distintivo perdura anche oggi tanto che la componente femminile rappresenta in Risto 3 oltre il 90% della forza lavoro.

Nei poco più di undici anni di vita che segui-

ranno, lo sforzo della società sarà di dotarsi di un'organizzazione efficiente e di rendersi parzialmente autonoma dagli appalti con l'acquisizione di affidamenti e strutture in proprietà.

#### CO.RI.P. "COOPERATIVA RISTORAZIONE PERGINESE" PERGINE

Il 30 agosto 1982 a Pergine, sempre in Provincia di Trento, parte un'altra realtà cooperativa nel campo della ristorazione collettiva.

In quel periodo un'azienda privata aveva lasciato la gestione del Centro Cottura di Vigalzano di Pergine. Un gruppo di lavoratori, ex dipendenti di questa azienda, per dar continuità al loro lavoro si assumono in prima persona la responsabilità di condurre questa struttura dalla quale partono anche parecchi pasti verso altre strutture secondarie. Per fare ciò costituiscono una nuova Cooperativa, la CO.RI.P. (Cooperativa Ristorazione Perginese) che subentra al privato.

Anche CO.RI.P. come CO.RI.SO. svolgerà la sua attività sino al 31.12.1990. Durante il 1990 le due cooperative si renderanno conto della necessità di dimensionare l'attività su base Provinciale e daranno quindi vita a RISTO 3 che prenderà avvio con il primo di gennaio 1991.

#### RISTO 3 "RISTORAZIONE DEL TRENTO"

Risto 3 nasce dall'unificazione di tutto il comparto della Ristorazione cooperativa nella Provincia di Trento.

La nuova cooperativa ritiene prioritario affrancarsi parzialmente dal cliente "Ente Pub-

blico" e inizia quindi ad aprire o acquistare **"Ristoranti veloci"**, a sviluppare rapporti con aziende private e a sviluppare il settore del **Banqueting**. Per mettere in atto questo nuovo piano strategico, necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, RISTO 3 affronta massicci investimenti economici. La cooperativa ha da subito le carte in regola per misurarsi in Provincia ad armi pari con le altre società pri-

vate, leader locali nel settore della ristorazione collettiva, che in quel momento vi operano.

Attraverso la continua ricerca di un corretto equilibrio tra le commesse pubbliche e lo sviluppo di un'impreditoria aperta al privato, si mantiene un tasso di sviluppo che non sia soggetto a grossi cambiamenti ciclici, ma piuttosto garantisca una continuità occupazionale e reddituale.

ANNO LXXI - N. 2 - 1982 - Spedizione in abbonamento postale gruppo III/70

# LA COOPERAZIONE TRENTINA

2



periodico della federazione dei consorzi cooperativi-trento

## LA COOPERATIVA E IL SOCIO

### GLI ORGANI SOCIALI

Le società, in quanto persone giuridiche, operano attraverso organi, svolgono cioè le loro funzioni attraverso persone fisiche a cui vengono attribuiti determinati incarichi.

Gli organi sono sia individuali (ad es. il presidente, in quanto rappresentante legale, l'amministratore delegato), che collegiali (l'assemblea dei soci, il collegio sindacale, il consiglio di amministrazione, gli amministratori).

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Durante lo svolgimento del proprio lavoro il socio deve sottostare ai propri superiori ( che possono anche non essere soci) per una migliore organizzazione e distribuzione delle competenze tecniche. Durante i momenti di attività sociale, il cui massimo esempio è rappresentato dall'Assemblea dei soci, il socio non è più in un rapporto di gerarchia, ma di totale parità con il resto della compagine sociale.

L'**assemblea** può essere ordinaria o straordinaria, secondo gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' possibile il differimento del termine di convocazione fino a 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ricorrano particolari esigenze (es. il reperimento dati di società controllate o collegate).

Per "bilancio consolidato" s'intende un documento contabile che espone la situazione patrimoniale -finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese, viste come "un'uni-

ca impresa". Le singole imprese vengono di fatto assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società. **Nel nostro bilancio consolidato Risto 3 è la capogruppo.**

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso che deve contenere il luogo, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite nello Statuto.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate in via statutaria e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

All'assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti a libro soci e hanno diritto di voto solo i soci cooperatori che risultino iscritti a libro soci da almeno novanta giorni.

E' possibile il **voto per delega**. In Risto 3 ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio (eccetto gli amministratori e i Sindaci).

Nelle cooperative vale il **principio di una testa un voto**, qualunque sia il numero delle azioni possedute o il valore della quota.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è l'organo che nella società ha il compito di gestire l'impresa sociale, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei Soci e nei limiti fissati dallo Statuto.

Il Consiglio di amministrazione è subordinato all'assemblea, che lo elegge e della cui fiducia deve godere nel corso di tutto il mandato. Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere per la maggioranza scelti tra i soci persone fisiche o i rappresentanti di persone giuridiche socie. Possono anche essere nominati amministratori persone non socie in misura minoritaria e purché sia previsto statutariamente.

All'interno del Consiglio di amministrazione viene eletto un **Presidente**, che ha la rappresentanza legale della società e che ha il compito di convocare il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno e provvedendo che le informazioni inserite in esso siano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di Amministrazione di Risto 3 si compone di un numero di membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, non inferiore a cinque e non superiore a quindici.

### IL COLLEGIO SINDACALE E IL CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi di cui 1 presidente e 2 membri supplenti, scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.

Il Collegio sindacale è l'organo che controlla lo svolgimento dell'attività sociale. Al collegio

sindacale spetta il controllo amministrativo che consiste in:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il controllo contabile è affidato ad una Società di controllo contabile votata dall'Assemblea. I suoi compiti consistono in:

- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano.

## IL SOCIO IN RISTO 3

**R**isto 3 è una cooperativa di **Produzione Lavoro** il cui scopo mutualistico è offrire, a parità di mercato, lavoro ai propri soci alle migliori condizioni. (art.4 Statuto Risto3)

### CHI E' IL SOCIO DI COOPERATIVA?

I soci sono l'anima dell'impresa cooperativa.

Essi sono la vera risorsa strategica della cooperativa perché questa forma di impresa si differenzia da altre proprio per la partecipazione personale dei soci anziché per il loro apporto di capitale.

Il **socio lavoratore** è legato alla cooperativa da un duplice rapporto, associativo e lavorativo .

Il **rapporto lavorativo** è descritto nel Regolamento interno della Cooperativa approvato dall'Assemblea dei Soci (vedi allegato). La figura del **datore di lavoro** in Risto 3, in quanto cooperativa, è ricoperta dal socio stesso tramite la figura del Presidente che è il rappresentante legale della cooperativa.

Il **rapporto associativo** nasce con l'adesione del socio alla cooperativa.

Il socio ha diritti e doveri specifici

#### I doveri:

- il versamento della quota sociale
- il rispetto delle deliberazioni sociali
- responsabilità entro i limiti della quota sociale
- i soci sono sempre tenuti a collaborare al massimo per il raggiungimento degli scopi sociali e per il buon andamento della società
- il socio della cooperativa non può limitarsi al rapporto da dipendente ma deve assumere un ruolo di co- imprenditore impegnandosi nel proprio lavoro e nella propria crescita professionale per una maggiore efficienza dell'azienda

#### I diritti:

- votare ed essere votato
- esaminare il libro delle Assemblee e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione (è necessaria la richiesta di un terzo dei soci)
- usufruire dei servizi posti in essere dalla cooperativa
- partecipare alle assemblee
- denunciare ai Sindaci eventuali atti censurabili degli amministratori

Al di là dei diritti e dei doveri elencati dalle leggi e dai Regolamenti, al Socio in Risto 3 si

chiede di assumere questi ulteriori impegni:

### Ulteriori impegni del Socio in Risto 3

- partecipazione concreta all'attività sociale
- osservanza di un rapporto leale e fedele verso la società
- affinamento della professionalità in modo da concorrere alla creazione di una efficiente struttura cooperativa
- impegno alla formazione cooperativa e alla cultura d'impresa
- rispetto delle regole civili e democratiche anche nella vita personale

### TIPOLOGIE DI SOCIO IN RISTO3

In Risto3 si evidenziano 3 tipologie di Socio.

- **Socio cooperatore ordinario**
- **Socio cooperatore speciale**
- **Socio sovventore**

#### *Soci cooperatori ordinari*

Socio cooperatore è colui che assomma in sé la doppia figura d'imprenditore e lavoratore.

In Risto 3 sono **Soci cooperatori ordinari** coloro che operano nella società da alcuni anni e hanno maturato una buona esperienza.

Essi concorrono all'attività di Risto 3 mediante l'apporto lavorativo svolto quali collaboratori iscritti a libro paga, autonomi o con altre caratteristiche previste dallo Statuto. A termini statutari il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio se non presta la sua attività lavorativa in cooperativa.

I Soci cooperatori ordinari non hanno certo terminato il loro periodo di formazione nella società, anzi, si devono sentire impegnati a una formazione continua sia nel campo professionale sia nel campo cooperativo.

Sono tenuti a frequentare i corsi formativi che la società predispone per essi e devono sentirsi impegnati per ottenere i migliori risultati in tutti i campi.

I Soci, quali imprenditori, nominano in Assemblea i componenti del Consiglio di

Amministrazione che provvedono all'indirizzo politico-strategico della società.

I Soci cooperatori che prestano la loro attività in maniera subordinata sono remunerati a norma di C.C.N.L., nonché con eventuali integrazioni salariali riconosciute secondo la professionalità raggiunta e il ruolo ricoperto.

Tutti i soci ordinari godono degli eventuali ristorni deliberati dall'Assemblea in base agli utili d'esercizio con le limitazioni di legge.

#### *Soci cooperatori iscritti nella categoria speciale*

In Risto 3 sono **Soci cooperatori speciali** coloro che devono compiere un percorso formativo più accentuato in campo cooperativo e professionale, ma che comunque condividono il progetto sociale (vedi Regolamento allegato).

Il nostro Statuto e il "Regolamento Soci Speciali" prevede:

- a) una quota massima di Soci speciali che non può superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori;
- b) un tempo massimo di permanenza nella categoria dei Soci cooperatori speciali che non può superare i cinque anni;
- c) ai soci iscritti nella categoria speciale può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi sostenuti dalla cooperativa per

la formazione professionale o per l'inserimento e da quanto previsto dall'apposito regolamento;

- d) il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni concernenti la destinazione del ristorno e l'approvazione del bilancio. I voti spettanti ai Soci iscritti alla categoria speciale non possono essere superiori a un terzo dei voti complessivi. Ove si verificasse il caso che in Assemblea i Soci ordinari siano presenti in misura inferiore ai due terzi, i voti dei Soci iscritti alla categoria speciale dovranno essere riparametrati al fine di non superare la proporzione sopra riportata;
- e) il socio cooperatore iscritto nella categoria speciale deve versare (anche ratealmente) quanto stabilito dallo Statuto Sociale nella stessa misura prevista per i soci ordinari.

Al momento del passaggio a socio cooperatore ordinario verserà l'eventuale quota di capitale rimasta da saldare e la tassa di ammissione.

### *I soci sovventori*

I **Soci sovventori** possono essere sia persone fisiche sia giuridiche e il loro intervento è finalizzato alla costituzione di un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Fino alla data della stesura di questo opuscolo informativo, in Risto 3 vi è la partecipazione di un solo Socio sovventore rappresentato da una cooperativa di ristorazione nazionale con la quale si ha un rapporto di partnership.

### **L'AMMISSIONE DEL NUOVO SOCIO**

Per **l'ammissione a Socio cooperatore** è necessario possedere i seguenti requisiti:

- avere in essere un contratto di lavoro e aver maturato una buona conoscenza professionale, sociale e cooperativa;
- impegnarsi a versare la quota di capitale sociale così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda è presentata al Consiglio di Amministrazione che, sentito il parere del diretto Responsabile del lavoratore /lavoratrice, risponde a termini di Statuto per l'ammissione o meno. L'aspirante Socio diventa effettivo nel momento dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione che determina la data d'iscrizione nel libro Soci della Cooperativa.

Ai Soci sono applicate le medesime tutele di legge e di contratto riconosciute a tutti gli altri lavoratori ivi comprese la malattia, l'infortunio, la maternità, le ferie e il T.F.R.

E' infine rispettata in ogni sua previsione la normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione rischi nel lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni).

Per **l'accettazione degli aspiranti Soci**, il Consiglio di amministrazione persegue, di norma, tre linee di considerazioni:

- agli aspiranti soci vengono richiesti impegno sul lavoro, capacità professionali, correttezza di comportamento e spirito di appartenenza: tali caratteristiche sono evidenziate dal Coordinatore di riferimento che è maggiormente a contatto con i collaboratori;
- si cerca di rispettare una localizzazione territoriale di appartenenza in modo che ogni zona sia rappresentata in Assemblea;
- vi è un inserimento graduale di nuovi soci per permettere una crescita coerente e proporzionale di tutta la struttura aziendale.

## LA PREVALENZA

Le cooperative si distinguono in cooperative a **mutualità prevalente** e cooperative a **mutualità non prevalente**. Il requisito della prevalenza è elemento necessario per ottenere particolari benefici fiscali.

Gli amministratori e i sindaci devono comunicare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio.

Le cooperative sociali sono sempre a mutualità prevalente.

**Risto 3 e' una cooperativa di lavoro a mutualita' prevalente.**

## I REQUISITI MUTUALISTICI

I requisiti mutualistici costituiscono il "cuore" della disciplina cooperativa. Sono gli elementi che, partendo da un aspetto etico, incidono anche sull'aspetto economico della società e che fanno la differenza con le società di capitali.

Le cooperative a mutualità prevalente devono obbligatoriamente prevedere nei propri Statuti i seguenti requisiti mutualistici (art.2514 del codice civile) rispettati nello Statuto di Risto 3 (art.43):

### I REQUISITI MUTUALISTICI

- 1) E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- 2) È vietato remunerare le azioni di socio sovventore in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- 3) Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.
- 4) Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Queste limitazioni tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell'impresa sotto due profili:

- la salvaguardia del carattere mutualistico in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici;
- l'accumulazione di riserve indivisibili (patrimo-

onio), per consentire alla cooperativa di rafforzare la propria capacità operativa a vantaggio dei soci futuri.

## COSA DISTINGUE LA SOCIETA' COOPERATIVA DA QUELLA DI CAPITALI?

### COOPERATIVA

- I soci perseguono un vantaggio economico, culturale e sociale.
- Il socio "conta" perché è tale non in base al capitale versato.
- Utile e riserve sono indivisibili e in caso di scioglimento sono destinati a scopi di pubblica utilità.
- I soci sono gestori e non proprietari del patrimonio cooperativo.

### SOCIETA' DI CAPITALI

- I soci perseguono la remunerazione dell'investimento del loro capitale.
- Il socio conta in rapporto all'entità del capitale versato.
- Gli utili e le riserve si possono dividere e sono disponibili per i soci in caso di scioglimento.
- I soci sono proprietari del patrimonio sociale.

Per le Cooperative l'assenza dello scopo di lucro non significa "non guadagnare": essen-

do aziende a tutti gli effetti esse devono produrre utili e, se ben gestite, creano ricchezza.

### Utilizzo degli utili in cooperativa

- gli eventuali utili e le riserve con questi costituite, non sono divisibili tra i soci;
- la riserva indivisibile non è disponibile per i soci né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Può essere utilizzata unicamente per ripianare eventuali perdite sociali;

- una quota di utili può remunerare il capitale sottoscritto dal socio entro limiti stabili dalla legge e dallo Statuto: questo è il dividendo.

### Distribuzione degli utili in una cooperativa

Nella formazione dell'utile, innanzitutto, si toglie la quota di ristorno che si determina valutando la quota di utile prodotta dal lavoro dei soli soci. Tra i parametri necessari a determinare tale quota il più vincolante è quello che indica il non superamento del 30% delle remunerazione dei soci. La parte

residuale di tale operazione (utile - ristorno prodotto dal lavoro dei soli soci) è il vero e proprio utile aziendale.

- Da questo importo devono essere dedotte.
- imposte
  - 3% al fondo mutualistico
  - quota rivalutazione Capitale Sociale affinché non perda il suo potere di acquisto
  - Il residuo va al fondo di riserva indivisibile

### IL RISTORNO

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio Lavoratore in presenza di risul-

tato positivo e in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.

**Il socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto di lavoro, concorre a creare le condizioni di efficienza organiz-**

**zativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare il risultato positivo dell'esercizio.**

I ristorni non sono un diritto soggettivo (cioè non sono dovuti) come specificato dalla normativa. Il Consiglio di amministrazione può determinarne l'ammontare in base alle risultanze del bilancio e proporre le modalità di erogazione.

I ristorni sono la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa relativamente all'attività svolta con i soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

È uno strumento specifico del movimento cooperativo: per le cooperative di lavoro è un ulteriore riconoscimento economico del lavoro svolto.

L'Assemblea dei Soci annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera le modalità di suddivisione del ristorno.

Un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci di Risto 3, indica le modalità di suddivisione del ristorno rispetto alle definizioni di qualità e quantità. (vedi allegato)

L'articolo 4 della legge n. 142/2001 ha poi stabilito che, per i soci con contratto di tipo subordinato, il ristorno non costituisce reddito ai fini previdenziali. Questa somma non è quindi soggetta a contributi previdenziali e assistenziali e a premi contro gli infortuni.

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale, oppure con un mix di entrambe le forme. Detto importo non può però

superare, complessivamente, il 30% del monte salario dei soci.

### IL PRESTITO SOCIALE

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il prestito sociale (vedi "Contratto di finanziamento soci" allegato). Il deposito, inoltre, consente di maturare interessi vantaggiosi sul denaro versato, senza alcuna spesa né vincolo.

La Cooperativa deve rispettare le seguenti condizioni:

- le somme raccolte da ciascun socio non possono superare determinati limiti imposti dalla normativa;
- le somme devono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle attività sociali;
- la cooperativa deve osservare i requisiti mutualistici ed è sottoposta alla disciplina dettata dalla Banca d'Italia.

#### *Chi lo può sottoscrivere*

Può aprire un Libretto Sociale di Risparmio chi è Socio ordinario.  
Le operazioni possono essere fatte esclusi-

vamente dal Socio o suo delegato espressamente indicato.

#### *Condizioni finanziarie*

La normativa indica il tetto massimo di deposito per ogni tipo di cooperativa. Il C.d.A. di Risto 3 ha fissato che il Socio che intenda iniziare un rapporto di Prestito

Sociale non deve aver effettuato un prelievo del TFR nei cinque anni precedenti. L'ammontare del prestito non può superare la somma di €60.000,00.

#### *Il tasso di interesse*

È fissato dal CDA ogni anno oppure ogni qualvolta se ne presenti la necessità, come per sensibili variazioni dei tassi. Il tasso d'interesse deliberato è comunicato attraverso il giornali-

no mensile e affisso all'albo della cooperativa.

Gli interessi sono accreditati con valuta al 31 di dicembre di ogni anno. Ad inizio anno il Socio riceve un consuntivo degli interessi maturati.

**Gli interessi non vanno inseriti nella denuncia dei redditi.**

*Spese di tenuta conto*

Nessuna. Per le operazioni di prelievo o accredito non è richiesta nessuna spesa.



## SISTEMA RESPONSABILITA' SOCIALE

Risto 3 sta via via ampliando le certificazioni di enti terzi che verificano l'impegno della cooperativa rispetto alla Qualità, alla Qualità alimentare, all'Ambiente e, alla Sicurezza e alla Responsabilità Sociale.

In questa parte vogliamo mettere a fuoco alcuni concetti che, pur non facendo parte delle nostre azioni quotidiane, definiscono **la correttezza base dei comportamenti di ogni lavoratore in Risto 3**.

Risto 3, conscia delle proprie responsabilità nell'ambito della comunità, vuole distinguersi anche per il proprio impegno nei riguardi della **responsabilità sociale attenendosi ai principi della norma SA8000**.

Per Risto 3, questo impegno significa:

- considerare i propri Soci e Dipendenti come una risorsa determinante, garantendo il rispetto dei loro diritti e promovendo attraverso la formazione e l'informazione, la loro crescita professionale e umana;
- considerare i propri Fornitori come partner anche per quanto riguarda la responsabilità sociale;
- considerare i propri Clienti come elemento fondamentale dell'affermazione di Risto 3 operando per la loro soddisfazione anche ponendo la massima attenzione alle regole di responsabilità sociale;
- considerare i rapporti con i Sindacati elementi che contribuiscono al rafforzamento in Risto 3 di una cultura rispettosa dei diritti di tutti i Collaboratori.

Il sistema di Responsabilità Sociale, secondo i principi della norma SA 8000, permea tutte le

attività di Risto3 nel rapporto sia con i collaboratori soci sia con quelli non soci.

I **rappresentanti** a cui possono rivolgersi i lavoratori per rilevare discriminazioni o problematiche sono elencati ogni anno nel Bilancio di Responsabilità Sociale e ne viene data comunicazione sul giornalino mensile.

**Possono essere contattati al numero 0461/825175 oppure sa8000@risto3.it, oppure inserendo direttamente la comunicazione (anche anonima) nella cassetta postale della sede.**

### *Codice Etico*

Il Codice Etico è la carta dei diritti e doveri morali che definisce le responsabilità etico – sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale di Risto 3.

Il Codice Etico adottato vuole essere uno strumento efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto di Risto 3 poiché introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività (clienti, fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche e qualsiasi altro soggetto che sia interessato dall'attività della cooperativa).

Il Codice Etico è, quindi, il principale strumento di realizzazione dell'etica all'interno di Risto 3, volto a chiarire e definire l'insieme dei principi cui sono chiamati a uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti e nel relazionarsi con portatori d'interessi reciproci nei confronti della società. (vedi allegato)

### *Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001*

In linea con gli impegni dichiarati e assunti con il Codice Etico nei confronti degli stakeholder, Risto 3 si è dotata del "Modello di organizzazione e di gestione" previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società per alcune tipologie di reati.

Il Modello adottato è coerente nei contenuti con quanto disposto dalle linee guida elaborate in materia e rappresenta un ulteriore passo verso il rigore, la trasparenza e il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno. (vedi allegato)

### *Privacy*

Nell'ambito delle proprie attività, Risto 3 raccoglie e utilizza diverse tipologie di dati perso-

nali e d'informazioni, tra cui anche dati sensibili relativi al proprio personale e a clienti.

Risto 3 riconosce che il diritto alla privacy e, in particolare, alla protezione dei dati personali con specifico riguardo a quelli di natura sensibile, costituisce un diritto fondamentale delle persone direttamente collegato alla tutela della libertà e della dignità umana.

Risto 3 ha quindi adottato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), nel quale sono stabilite le misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche da adottare affinché siano rispettati gli obblighi in materia di sicurezza del trattamento dei dati effettuato da Risto 3 previsti dal D.L.vo 30/06/2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



ALLEGATI



# STATUTO DELLA SOCIETA' RISTO 3

## *Ristorazione del Trentino - Società Cooperativa*

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

##### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita la Società

**“RISTO 3 - Ristorazione del Trentino - Società Cooperativa”**, in sigla "RISTO 3".

##### **Articolo. 2 - Sede**

La Cooperativa ha sede in Trento.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

##### **Articolo 3 - Durata**

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31.12.2030, salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

### TITOLO II

#### SCOPO – OGGETTO SOCIALE

##### **Articolo 4 - Scopo**

La Cooperativa si ispira ai principi della libera cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata; si prefigge, inoltre, di promuovere la qualità del lavoro e dello sviluppo economico nelle forme della Cooperazione.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della legge n. 142/01.

Tale regolamento, predisposto dagli amministratori, deve essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni in base a quanto stabilito dal relativo regolamento. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

## Articolo 5 – Oggetto Sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) esercizio di attività imprenditoriali nel settore della ristorazione (privata, pubblica e parapubblica) con gestione diretta o assunzione in appalto di strutture quali ristoranti, trattorie, mense, bar, tavole calde, spacci, rosticcerie, buffet, alberghi, soggiorni, camping, villaggi turistici, strutture di turismo sociali, catering, ristorazione scolastica, ristorazione sanitaria ed assistenziale, ed attività simili o complementari quali ad esempio gestione colonie, attività educative, di sorveglianza e di doposcuola, servizi di segreteria, trasporti e pulizie, nonché servizi per agevolare l'integrazione e l'inserimento di soggetti di categorie deboli, anche tramite contratti di affidamento lavoratori in convenzione con la PAT o altri Enti Pubblici;
- b) attività di formazione ed aggiornamento professionale e culturale per i suoi lavoratori;
- c) produzione di prodotti alimentari, commercializzazione degli stessi e di altri generi affini;
- d) gestione di impianti automatici di distribuzione di alimenti e bevande;
- e) consulenze gestionali e tecniche, analisi e/o progettazione per terzi nell'ambito delle attività di cui al punto a);
- f) attività di formazione anche tramite corsi per esterni nel settore dell'alimentazione e della ristorazione;
- g) esercizio di attività imprenditoriali nel settore commerciale con la vendita di prodotti anche non alimentari purché complementari alle attività di cui al punto a) del presente comma;
- h) promozione di informazione sociale, cooperativa, alimentare e dietetica anche attraverso la pubblicazione di libri, opuscoli ed articoli in genere;
- i) l'organizzazione di servizi sostitutivi di mensa e ristorazione mediante la commercializzazione di buoni-pasto, comunque denominati o di altri strumenti di pagamento (badge a lettura ottica o magnetica, carte a microprocessore, ecc.) da utilizzarsi presso una rete convenzionata di esercizi pubblici e mense aziendali o interaziendali;
- l) lo sviluppo e la gestione di convenzioni con reti di esercizi commerciali per l'ottenimento di convenzioni agevolate di acquisto;
- m) manutenzione di attrezzature, impianti generici o specifici, per proprie strutture, per strutture di clienti pubblici o privati, sia in gestione sia con un contratto di consulenza e /o manutenzione;

La Cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale fine può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale; può quindi compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; può, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

#### **Articolo 6 - Soci cooperatori**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci Cooperatori tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, aventi capacità di agire, che esercitino arti e mestieri nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

#### **Articolo 7 - Categoria speciale di soci**

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento, durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione non può essere superiore a quanto previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 23 anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale, di inserimento nel-

l'impresa cooperativa e a quanto previsto dall'apposito regolamento Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni concernenti la destinazione del ristorno e l'approvazione del bilancio. Il socio iscritto alla categoria speciale può delegare o essere delegato per l'assemblea esclusivamente da un socio appartenente alla stessa categoria.

I voti spettanti ai soci iscritti alla categoria speciale non possono essere superiori ad un terzo dei voti complessivi. Ove si verificasse il caso che i soci ordinari siano presenti in misura inferiore ai due terzi i voti dei soci iscritti alla categoria speciale dovranno essere riparametrati al fine di non superare la caratura sopra riportata.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.

### **Articolo 8 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio, sia ordinario che speciale, dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che deve contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- c) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, ai limiti minimi e massimi fissati dalla legge;
- e) l'indicazione all'impegno a frequentare i momenti di formazione che la cooperativa ritenga necessari al completamento o alla crescita professionale del socio.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **Articolo 9 - Diritti ed obblighi del socio**

Ferme restando le limitazioni previste per i soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'art. 7, i soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
  - il capitale sottoscritto;
  - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

### **Articolo 10 - Perdita della qualità di socio - Intrasferibilità della quota**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

### **Articolo 11 - Recesso del socio**

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo anche l'ulteriore rapporto mutualistico instaurato con il socio si risolve con la stessa data del rapporto sociale.

### **Articolo 12 - Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, nel caso di lavoro a tempo determinato, a seguito della scadenza dello stesso, non venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro entro sei mesi.
- d) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- e) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- f) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto i);
- g) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- h) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- i) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;
- k) che nei contatti con il pubblico utente e con i terzi in genere, tenga un comportamento che arreca danno morale e pregiudizio per l'immagine della cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti c), i) e j), l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

### **Articolo 13 - Delibere di recesso ed esclusione**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate a mano e sottoscritte per ricevuta dal destinatario o da due testimoni.

### **Articolo 14 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 24, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione in presenza di andamento positivo della Cooperativa, procedere ad una liquidazione immediata.

### **Articolo 15 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto, e procura rilasciata per iscritto ad un unico delegato alla riscossione.

### **Articolo 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della

Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

#### SOCI SOVVENTORI

##### **Articolo 17 - Soci sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59.

##### **Articolo 18 - Conferimento e azioni dei soci sovventori**

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50 (cinquanta) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

##### **Articolo 19 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

##### **Articolo 20 - Deliberazione di emissione**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

### **Articolo 21 - Recesso dei soci sovventori**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

## TITOLO V

### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### **Articolo 22 - Patrimonio**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
  - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

### **Articolo 23 - Ristorno**

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del valore nominale delle quote ovvero delle azioni di cui agli artt. 18 e seguenti, sottoscritte e versate.

Il ristorno è ripartito tra i soci nelle modalità previste dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

### **Articolo 24 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell' art. 2364 c.c.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura di legge;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 22.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

## TITOLO VI

### ORGANI SOCIALI

### **Articolo 25 - Organi**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci (se nominato).

### **Articolo 26 - Assemblee**

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione ogni qualvolta esso ne ricono-

sca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene:

- o mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata (o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento) almeno otto giorni prima della convocazione;
- o con avviso pubblicato sul quotidiano locale "l'Adige" almeno quindici giorni prima della convocazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Articolo 27 - Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del presente statuto;
- 3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 4) procede alla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 5) procede alla nomina del soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai componenti il Collegio Sindacale e al soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, ultimo comma del codice civile;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- 9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.

### **Articolo 28 - Costituzione e quorum deliberativi**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

### **Articolo 29 - Elezione cariche sociali**

Le elezioni delle cariche sociali, sia in assemblea ordinaria che in straordinaria, sono fatte a maggioranza relativa.

### **Articolo 30 - Voto**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

### **Articolo 31 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza da un vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

### **Articolo 32 - Consiglio di amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone di un numero di membri, eletti dall'Assemblea fra i soci, non inferiore a cinque e non superiore a quindici. Il numero dei Consiglieri viene stabilito dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

### **Articolo 33 - Compiti degli Amministratori**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

A norma dell'art. 2365, comma secondo, del Codice Civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

E' inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di deliberare la fusione con altre società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Almeno due volte all'anno e comunque con un lasso di tempo che non può superare i 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

### **Articolo 34 - Convocazioni e deliberazioni**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

### **Articolo 35 - Integrazione del Consiglio**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

### **Articolo 36 - Compensi agli Amministratori**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

### **Articolo 37 - Rappresentanza**

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al o ai Vice Presidenti disgiuntamente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

### **Articolo 38 - Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa ove non ricorrano i presupposti di obbligatorio stabiliti dalla legge.

### **Articolo 39 - Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.

## TITOLO VII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### **Articolo 40 - Scioglimento anticipato**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

### **Articolo 41 - Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c) e di dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### **Articolo 42 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

### **Articolo 43 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**

1. E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
2. E' vietato remunerare le azioni di socio sovventore in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
3. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

4. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Articolo 44 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

*Trento, 05 giugno 2010*

## REGOLAMENTO INTERNO DELLA COOPERATIVA RISTO 3

### PREMESSA

**1.** Il presente regolamento interno:

- è stato approvato dall'assemblea della cooperativa Risto 3 **in data 26 novembre 2004**, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno 13 novembre 2004.
- potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.
- esso verrà depositato, entro 30 giorni, presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

**2.** Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci.

Il riferimento alla contrattazione collettiva e/o accordi collettivi eventualmente applicabili indicati espressamente nel presente Regolamento va a disciplinare il trattamento economico complessivo del socio lavoratore.

Le norme contenute nel medesimo contratto risulteranno applicabili all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato instaurato con il socio lavoratore, ove il presente Regolamento non disponga diversamente.

**3.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, al codice disciplinare interno, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili.

**4.** I soci lavoratori della cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

**5.** Il rapporto di lavoro dei soci, pur se ulteriore rispetto a quello sociale, trova in quest'ultimo il suo fondamento in quanto la cooperativa ha lo scopo di promuovere la qualità del lavoro e dello sviluppo economico nelle forme della Cooperazione.

### ARTICOLO 1 - TIPOLOGIE DI SOCI LAVORATORI

**1.** Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

- a) Subordinato nelle varie tipologie possibili compatibili con lo stato di socio;

- b) Artigiano;
- c) Professionale;
- d) Autonomo, anche nella forma della collaborazione a progetto;
- e) Agente o rappresentante.

E' inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

**2.** La cooperativa provvederà, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere, se non si verificano variazioni, ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.

## ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI CONTRATTO

**1.** L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:

- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
- del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
- del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.;
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
- del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

**2.** È possibile modificare il tipo di rapporto di lavoro instaurato, previa sottoscrizione di un nuovo contratto individuale, a condizione che siano rispettate le condizioni sopra indicate. Qualora sia il socio a richiedere la modifica, la trasformazione potrà avvenire a condizione che la cooperativa abbia la possibilità di adibire il socio a lavori che siano compatibili con la tipologia richiesta.

## ARTICOLO 3 - COMPATIBILITÀ CON ALTRA ATTIVITÀ

**1.** I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche in proprio o presso altri datori di lavoro/committenti previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa che ne delibera l'autorizzazione, sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

## ARTICOLO 4 - COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE

**1.** L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'articolo 1 della Legge 142/2001, in forma scritta, attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.

**2.** Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l'elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

**3.** Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

**4.** In caso di contratto di lavoro di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

**5.** Per tutti gli altri tipi di rapporto di lavoro sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro stesso, contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

## ARTICOLO 5 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEI SOCI

**1.** Con l'ammissione e l'accettazione sottoscritta delle norme statutarie e del presente regolamento, il socio si impegna al rispetto integrale degli obblighi assunti, nonché delle eventuali disposizioni di servizio, evitando tassativamente di dar luogo a negligenze tali da pregiudicare il perdurare del rapporto sociale.

**2.** La normativa contenuta nel presente regolamento, una volta sottoposta all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, rappresenta un preciso ed imprescindibile riferimento per tutti i soci, i quali saranno tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le norme ivi contenute.

## ARTICOLO 6 - DISTRIBUZIONE DEL LAVORO

**1.** La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.

La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

**2.** A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto. Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito e/o di lavoro intermittente.

**3.** Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti retributivi e contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa. In caso di lavoro a tempo parziale la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal contratto individuale senza il consenso del socio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale).

**4.** Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata,

e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

### ARTICOLO 7 - PRESTAZIONI DEI SOCI

**1.** I soci sono impegnati a realizzare le condizioni necessarie allo sviluppo della cooperativa, che si concretizza nel consolidamento della struttura attraverso il miglioramento della qualità del servizio e del lavoro svolto, nell'incremento dell'occupazione, nell'acquisizione di nuova committenza e nell'ampliamento dei servizi svolti.

**2.** Perché questo avvenga è richiesto l'impegno di tutti i soci affinché le attività lavorative si svolgano con piena soddisfazione della committenza, migliorando costantemente la qualità dei servizi resi, al fine di garantire lo sviluppo della cooperativa per migliorare la condizione di ciascun socio.

### ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONE

**1.** Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato.

Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa. Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci basate sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, politiche o sindacali. Ogni socio ha diritto di motivare il proprio dissenso in forma scritta ed in modo costruttivo. E' fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

**2.** Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione o dalla Direzione.

Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi. Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il Consiglio di Amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

### ARTICOLO 9 - CORRESPONSIONE DELLE REMUNERAZIONI

**1.** La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare i compensi alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione ai crediti dei soci.

Il protrarsi di tale situazione obbliga il consiglio di amministrazione ad attivare le procedure previste dall'articolo 11.

**2.** Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza mensile entro il giorno quindici del mese successivo a quello di lavoro.

**3.** I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.

## ARTICOLO 10 – RISTORNO

**1.** In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore a quanto previsto dalla legislazione tempo per tempovigente dei trattamenti economici complessivi di cui agli articoli 16 (soci subordinati) e 23 (soci non subordinati).

**2.** L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

**3.** Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'articolo 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

## ARTICOLO 11 - SITUAZIONE DI CRISI AZIENDALE

**1.** Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di Amministrazione convocherà tempestivamente l'Assemblea ordinaria dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

**2.** Lo stato di crisi può rilevarsi sulla base di indicatori economico-finanziari quali il risultato d'impresa, il fatturato, il risultato operativo e l'eventuale indebitamento da cui emerga - anche in via revisionale, ma sempre sulla base di dati oggettivi - un andamento involutivo o suscettibile di progressivo aggravamento dello stato della cooperativa.

**3.** L'assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli eventuali strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'art. 10 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.

Il piano di intervento potrà prevedere, con l'obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, forme di apporto anche economiche, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

- deroghe, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 142, ai trattamenti retributivi e normativi previsti dai CCNL di cui all'articolo 14 del presente regolamento;
- riduzione o sospensione dei trattamenti economici complessivi a partire da quelli definiti a livello aziendale e/o territoriale;
- riduzione dell'orario di lavoro;
- forme di prestazione lavorativa aggiuntiva non retribuita.

Ai fini di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque tenere presenti comprovate situazioni individuali di grave difficoltà economica.

## ARTICOLO 12 - NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI DI LAVORO

**1.** I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.

**2.** Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

**3.** Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

**4.** I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza.

**5.** I soci sono tenuti ad indossare l'eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Qualora si verificano inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione dalla base sociale.

## ARTICOLO 13 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

**1.** L'attuale struttura organizzativa - aziendale si articola:

- a) nel servizio amministrativo - finanziario - tecnico;
- b) nel servizio organizzativo e gestionale;
- c) nel servizio attuativo ed operativo delle attività stesse.

Ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione - organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale), e fanno capo le funzioni di reperimento e raccolta conoscenze, dati, informazioni e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, attività di promozione dell'immagine della cooperativa, individuandone potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi.

Al servizio cui alla precedente lettera c) fanno capo tutte le attività caratteristiche della cooperativa (in maniera indicativa e non esaustiva ad esempio: settore ristorazione scolastica, settore ristorazione aziendale, settore ristorazione sociale e sanitaria, ristorazione pubblica, gastronomia, ecc..)

## NORME SPECIFICHE PER I SOCI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

### ARTICOLO 14 - CCNL DI RIFERIMENTO PER I SOCI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

**1.** Per i soci con i quali è instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato, per il trattamento economico complessivo minimo, si farà riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti del Turismo – Pubblici Esercizi.

A tutti i soci lavoratori subordinati si applicheranno, inoltre, le normative derivanti dalla contrattazione collettiva Provinciale di settore, nonché quanto stabilito dalla Cooperativa tramite accordi sindacali o in maniera autonoma.

Le disposizioni dei suddetti contratti collettivi di lavoro verranno applicate con le modalità di cui alla premessa del presente Regolamento. Resta esclusa dall'applicazione dei CCNL sopra indicati la parte concernente l'esercizio dei diritti sindacali, per la cui disciplina si rinvia agli accordi stipulati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo, così come previsto dall'art. 2 della legge 142/2001.

In alternativa al Contratto Collettivo Nazionale sopra indicato, potranno essere adottati ed applicati altri e diversi Contratti Collettivi Nazionali nel caso in cui le specifiche caratteristiche dell'attività svolte dalla Cooperativa lo giustifichino.

### ARTICOLO 15 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

**1.** Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. I soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

**2.** Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione. Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a rispettare le disposizioni impartite.

**3.** La cooperativa potrà, per far fronte a proprie esigenze, distaccare propri soci presso un altro datore di lavoro. Il distacco avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento. Il distacco non comporterà per i soci interessati la riduzione della retribuzione percepita o l'adibizione a mansioni inferiori a quelle svolte in precedenza.

### ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

**1.** Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.

L'attribuzione dei livelli previsti dai CCNL di cui all'art 14 del presente Regolamento, o l'applicazione di inquadramenti categoriali omogenei per i contenuti delle declaratorie professionali, avverrà in base all'effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.

**2.** Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico complessivo sarà quello previsto dai CCNL di riferimento, come definiti all'articolo 14 del presente regolamento.

**3.** L'Assemblea, con apposita delibera, potrà definire o delegare al Consiglio di Amministrazione un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva.

**4.** Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante ai soci la retribuzione integrativa attribuita dal Consiglio di Amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di

orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

#### ARTICOLO 17 - CODICE DISCIPLINARE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

**1.** Per i rapporti di lavoro subordinato in aggiunta a quanto previsto dai CCNL si farà riferimento al codice disciplinare interno adottato dall'Assemblea ordinaria.

**2.** Qualora l'infrazione sia di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione cautelare del socio, senza diritto alla retribuzione, fino alla conclusione del procedimento disciplinare.

#### ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

**1.** I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo sopra indicato, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

**2.** L'interruzione del contratto di lavoro subordinato è causa di esclusione da socio nelle modalità previste all'art. 12 dello statuto, salvo che il consiglio di amministrazione, previa domanda del socio, non provveda all'iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci.

#### ARTICOLO 19 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

**1.** La cooperativa intende favorire le forme di previdenza complementare al fine di garantire ai soci una maggiore tutela pensionistica.

#### ARTICOLO 20 - ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI

**1.** L'esercizio dei diritti sindacali, in quanto compatibile con lo stato di socio lavoratore, sarà disciplinato esclusivamente in base a specifici accordi stipulati a livello nazionale dalle associazioni cooperative e dalle organizzazioni sindacali in base alla vigente normativa.

**2.** In attesa della stipula degli accordi di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione favorirà la partecipazione dei soci alla vita e alle scelte della cooperativa anche attraverso il rafforzamento dei momenti di dibattito interno previsti all'articolo 8 del presente regolamento.

#### NORME SPECIFICHE PER I SOCI CON RAPPORTO DI LAVORO DIVERSO DA QUELLO SUBORDINATO

#### ARTICOLO 21 - NORMATIVA APPLICABILE AI SOCI NON SUBORDINATI

Per i soci di cui all'art. 6, lettera c, della legge 142/2001, si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e seguenti del codice civile e nell'art. 409, n. 4 del codice di procedura civile e le conseguenti disposizioni di natura fiscale, previdenziale e le norme previste da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo, in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.

La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La

cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

#### ARTICOLO 22 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

**1.** Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. I soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

**2.** Il lavoro dei soci con rapporto di tipo non subordinato si svolgerà con le modalità idonee a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.

#### ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI CON CONTRATTO DI LAVORO NON SUBORDINATO

**1.** Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

#### ARTICOLO 24 - NORME GENERALI

**1.** I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato e dal contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta senza alcun vincolo di subordinazione.

**2.** La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l'obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell'attività lavorativa.

**3.** La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti. In ogni caso l'interruzione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e l'esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.

**4.** Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.

**5.** Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione di quanto affidatogli.

**6.** Il socio impossibilitato a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

#### ARTICOLO 25 - ASSENZE

1. I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

#### ARTICOLO 26 – INFORTUNIO

**1.** I soci con un contratto di tipo non subordinato sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all'interno della cooperativa anche al fine di attivare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti nei confronti dell'INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.

**2.** Fermo restando quanto previsto all'articolo 25 in merito alle assenze, durante il periodo di infortunio al socio spetterà l'intero trattamento economico pattuito se la prestazione prevista dal contratto individuale sarà svolta completamente. Qualora questo non fosse possibile, ovvero in caso di prestazioni correlate in tutto o in parte al tempo di lavoro, al socio spetterà la sola, eventuale, indennità economica di invalidità temporanea a carico INAIL.

#### ARTICOLO 27 - MALATTIA

**1.** Fermo restando quanto previsto all'articolo 25 in merito alle assenze, durante il periodo di malattia al socio spetterà l'intero trattamento economico pattuito se la prestazione prevista dal contratto individuale sarà svolta completamente. Qualora questo non fosse possibile, ovvero in caso di prestazioni correlate in tutto o in parte al tempo di lavoro, al socio spetterà la sola eventuale indennità economica a carico INPS, richiesta direttamente dallo stesso socio.

#### ARTICOLO 28 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

**1.** I contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita dal contratto individuale. La risoluzione può essere anticipata nei casi e con le modalità previste dal contratto individuale ovvero in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

**2.** L'interruzione del contratto di lavoro è causa di esclusione da socio salvo che il consiglio di amministrazione, previa domanda del socio, non provveda all'iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci.

## REGOLAMENTO RISTO 3 S.C. SOCI COOPERATORI SPECIALI

Risto 3 ha per principali riferimenti legislativi:

- l'articolo 45 della Costituzione,
- la legge n. 59 del 1992
- la legge 142 del 2001.

Inoltre la Società Cooperativa Risto 3 opera nel rispetto del proprio Statuto Sociale e del relativo Regolamento approvati il 26.11.2004 e delle successive modificazioni.

### **PREMESSA**

#### **I LAVORATORI**

Risto 3 è una cooperativa basata sul lavoro, per la quale il lavoratore è il primo e principale interlocutore dal punto di vista economico, sociale ed umano.

Per questo si è da sempre contraddistinta per una politica del personale orientata da un lato alla ricerca dello sviluppo e della crescita individuale (stimolando per il raggiungimento di tale fine la formazione e la crescita al proprio interno) dall'altro al rispetto delle leggi.

Risto 3 applica a tutti i propri lavoratori (soci e non) il contratto nazionale di lavoro di riferimento.

#### **SOCI COOPERATORI**

I soci cooperatori sono coloro che assommano in sé la doppia figura di imprenditore e lavoratore. Concorrono alla attività di Risto 3 mediante il proprio apporto lavorativo.

Vengono remunerati oltre a quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Lavoro con eventuali integrazioni economiche (sotto forma di ristorni) deliberate dall'Assemblea in presenza di un andamento economico positivo.

Sottoscrivono il capitale sociale (che può essere remunerato sotto forma di dividendi e/o di rivalutazione).

Ai soci cooperatori lo Statuto di Risto 3 dedica l'intero Titolo III e gli articoli 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16.

### **I Soci cooperatori si dividono in:**

#### **SOCI COOPERATORI ORDINARI**

In Risto 3 sono soci cooperatori ordinari coloro hanno maturato un buon livello di esperienza professionale e cooperativa. I soci cooperatori ordinari non hanno, comunque, terminato il loro periodo di crescita cooperativa, culturale e professionale, ma si devono sentire impegnati ad una formazione continua in tutti gli ambiti.

Sono tenuti a frequentare i corsi formativi che la società predispone per essi e debbono impegnarsi per ottenere i migliori risultati.

## SOCI COOPERATORI SPECIALI

L'art. 2327 terzo comma del C.C. cita testualmente "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori."

Per questo motivo con lo Statuto approvato in data 26.11.2004 e successive modificazioni, Risto 3 ha previsto l'istituzione del socio iscritto nella categoria speciale. Per l'ammissione si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto Sociale.

### ART.1 - CHI È IL SOCIO COOPERATORE SPECIALE

Lo Statuto recita testualmente:

"Articolo 7 - Categoria speciale di soci. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. ...."

### ART. 2 - PERCENTUALE

I soci ammessi alla categoria speciale non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori (ordinari più speciali).

### ART. 3 - QUOTA SOCIALE

Il socio cooperatore speciale deve versare quanto stabilito dallo Statuto Sociale nella stessa misura prevista per i soci ordinari

Al momento del passaggio a socio cooperatore ordinario verserà l'eventuale quota di capitale rimasta da saldare e la tassa di ammissione.

### ART. 4 – TEMPO DI PERMANENZA NELLA CATEGORIA SOCI SPECIALI

La permanenza nella categoria dei soci cooperatori speciali non può superare i cinque anni.

### ART.5 – EVENTUALE PASSAGGIO NELLA CATEGORIA SOCI ORDINARI

Il passaggio da socio cooperatore speciale a socio ordinario avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione che ha valutato che il periodo di formazione professionale e di inserimento nell'impresa è terminato con il raggiungimento dei risultati prefissati.

### ART.6 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E POTERI

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni concernenti la destinazione del ristorno e l'approvazione del Bilancio.

### ART.7 - RISTORNI

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi sostenuti dalla cooperativa per la formazione professionale o per l'inserimento e a quanto previsto dall'apposito regolamento.

### ART.8 - FORMAZIONE - INSERIMENTO

La formazione dei soci speciali verterà su tutto quanto è connesso all'attività della cooperativa, in primo luogo con la condivisione della filosofia aziendale attraverso la conoscenza, l'approfondimento dei principi su cui si fonda il modo di essere e di fare cooperazione, attraverso l'analisi di altre realtà e situazioni similari, attraverso lo studio della normativa che regola l'attività delle cooperative di produzione e lavoro.

Il programma formativo dovrà, inoltre, portare a conoscenza dei soci tutta la normativa riferita alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, al sistema di autocontrollo per l'igiene alimentare, ai principi base per una corretta gestione delle tabelle nutrizionali e di particolari regimi dietetici, alla normativa in tema di contrattualistica, alle nozioni base per una gestione economica di un'impresa.

La formazione si concretizzerà con:

- la pubblicazione sul giornalino di leggi, regolamenti, provvedimenti riguardanti il settore cooperativo, in generale, e l'attività della cooperativa, in particolare;
- la partecipazione a corsi di formazione inerenti l'attività della Cooperativa affidati anche a docenti esterni;
- l'attivazione di attività di addestramento realizzata da personale interno qualificato.

L'inserimento dei soci speciali sarà realizzato mediante l'impegno dimostrato nell'assolvimento dei compiti affidati e sarà misurato in base al grado di raggiungimento degli obiettivi e scopi sociali ed economici della Cooperativa.

*Trento, 5 giugno 2010*

## REGOLAMENTO DEI RISTORNI COOPERATIVA RISTO 3

### **Premessa**

L'istituto del ristorno rappresenta una caratteristica peculiare del rapporto socio-cooperativa.

Con l'entrata in vigore del nuovo diritto societario tale istituto è stato esteso a tutto l'ambito cooperativistico.

La cooperativa RISTO 3 ha inserito, con l'art. 23 del nuovo Statuto, la possibilità di applicare l'istituto del ristorno.

In conformità a quanto previsto dall'art.2521 c.c. la regolamentazione dei ristorni è demandata all'atto costitutivo (statuto) o ad apposito regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

Il ristorno può essere eseguito a favore dei soli soci lavoratori e la deliberazione spetta all'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 1- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina la determinazione e le modalità di attribuzione del ristorno ai soci lavoratori in conformità all'art.23 dello Statuto sociale.

E' stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci della RISTO 3 società cooperativa con sede in Trento in data 05 giugno 2010.

Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

### **ARTICOLO 2 - DIRITTO DEL SOCIO AL RISTORNO**

Come specificato dalla normativa, non sussiste un diritto precostituito del socio alla percezione del ristorno.

Può darsi luogo a ripartizione di somme a titolo di ristorno solo in presenza di utile d'esercizio e comunque a condizione che da tale attribuzione non derivi una perdita per la Cooperativa.

La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nel limite di avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i soci e determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto.

La possibilità del ristorno è legata non solo al risultato positivo del bilancio (prevalenza dei ricavi sui costi), ma anche alla formazione delle risorse che consentano il buon andamento delle gestioni future della cooperativa.

### **ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DEL RISTORNO**

Il ristorno, come ben desumibile dall'articolo precedente, rientra nei momenti progettuali della gestione della cooperativa e, conseguentemente, la sua quantificazione appartiene alla sfera decisionale del Consiglio di Amministrazione.

Il ristorno può essere riconosciuto solo dopo aver quantificato la necessità della gestione e come tale viene determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo presenti i piani strategici della cooperativa e le sue esigenze finanziarie.

L'attuazione dello scopo mutualistico non dipende solo dal trattamento dei soci alle migliori condizioni economiche del momento presente, bensì alla possibilità che tale miglior trattamento possa protrarsi il più possibile nel tempo.

E' quindi necessario che gli amministratori progettino costantemente lo sviluppo della cooperativa, programmandone le fasi temporali e quantificando, esercizio dopo esercizio, le risorse necessarie per realizzarlo.

In sintesi le risorse dovranno essere destinate proporzionalmente, non solo a garantire il vantaggio mutualistico attuale, bensì anche per il suo mantenimento nel futuro.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio delibera, sui ristorni, in base alla proposta formulata dall'organo amministrativo nel progetto di bilancio.

Inoltre l'Assemblea dei soci delibera sulle modalità di erogazione dei ristorni, che possono essere liquidati direttamente o indirettamente. E' tuttavia ammissibile anche l'erogazione dei ristorni in formula mista.

Nel caso di erogazione diretta, la cooperativa liquida il ristorno in denaro nel corso dell'anno anche in più tranche.

Nel caso di erogazione indiretta, la cooperativa liquida il ristorno attraverso un aumento del capitale sociale in favore del socio.

#### ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL RISTORNO

Premesso quanto previsto dagli articoli precedenti il Ristorno è ripartito tra i soci lavoratori che abbiano sottoscritto la quota di Capitale Sociale.

Prevedendo la legislazione la proporzionalità del Ristorno in base alla qualità e alla quantità dello scambio mutualistico Risto 3 prevede che:

**a partire dall'esercizio 2009** venga presa come base di calcolo (elemento quantitativo-qualitativo)

- per il socio lavoratore dipendente la retribuzione lorda al netto delle ferie e dei permessi non goduti e liquidati, della malattia e dell'ammontare dell'eventuale indennità sostitutiva del mancato preavviso; per quanto riguarda il lavoro aggiuntivo sarà tenuto conto del lavoro supplementare (quello che il socio a part-time svolge oltre il suo orario di lavoro ed entro le 40 ore settimanali) mentre non si terrà conto di quello straordinario (eccedente le 40 ore settimanali).
- per il socio autonomo l'ammontare delle fatture per prestazioni al netto di iva.
- per il socio a contratto l'ammontare del compenso lordo del periodo di riferimento.

L'ammontare che ne deriverà sarà applicato come base di calcolo al 100% per il socio ordinario e al 75% per il socio iscritto nella categoria speciale;

**a partire dall'esercizio 2011** oltre all'applicazione delle modalità previste già a partire dal 2009, tenuto conto che Risto 3 ritiene faccia parte dello scambio mutualistico a livello qualita-

tivo anche la presenza dei soci a momenti di sviluppo della coscienza cooperativa, per la base di calcolo il CdA potrà tener conto anche della partecipazione alle assemblee, alle riunioni o assemblee di programma e ai momenti formativi inerenti la società e la cooperazione, secondo i seguenti criteri:

- detrazione di un 2 % per ogni mancata partecipazione;
- nessuna detrazione per partecipazione totale;
- nessuna detrazione sarà applicata in caso di mancata partecipazione per motivi di servizio.

*Trento, 5 giugno 2010*

## CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DA SOCI COOPERATIVA RISTO 3

### Contratto di finanziamento da soci cooperativa Risto 3

Il/La sottoscritto/a .....

nato/a .....

residente a .....

Codice fiscale - n. Libro Soci..... dal .....

Premesso che

- la cooperativa Risto3 (di seguito la Cooperativa), prevede nel proprio statuto sociale all'art. 5 di poter ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. il socio/a è a conoscenza di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento per la raccolta di finanziamento tra i Soci;

*tutto ciò premesso con la presente chiede*

Alla Società cooperativa Risto 3, con sede legale in Trento, via del Commercio 57, iscritta al registro delle cooperative per la Provincia di Trento al n. 96/p, sezione B, alla categoria Cooperative di Produzione e Lavoro, iscritta all'Albo nazionale enti cooperativi A158067, codice fiscale/ PARTITA IVA 00444070221

*di stipulare un contratto di prestito sociale alle seguenti condizioni:*

#### 1) Disposizioni preliminari

Le premesse fanno parte integrante del presente Contratto che è redatto in conformità al Regolamento approvato dall'Assemblea Sociale in data 19 dicembre 1997 con decorrenza 01 gennaio 1998.

#### 2) Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina la raccolta di finanziamento tra la Cooperativa e il Socio/a.

#### 3) Condizioni di deposito

L'ammontare massimo del prestito non potrà superare la somma di euro 60.000 (sessantamila)

In qualsiasi momento il Socio/a può integrare il deposito; oppure richiedere il rimborso parziale o totale del finanziamento (con almeno due giorni di preavviso) . Il Socio/a ha facoltà di variare l'importo del versamento iniziale con successivi versamenti o prelevamenti.

#### 4) Modalità di versamento e delega

- Possono dar vita al contratto di finanziamento unicamente i soci ordinari che abbiano versato il capitale sottoscritto e non abbiano prelevato l'acconto del TFR nei cinque anni precedenti;;
- I depositi e/o prelievi possono essere eseguiti personalmente dal Socio/a o dalle persone da esso/a delegate ad esclusione dell'apertura e chiusura del rapporto. Il conferimento della delega, e l'eventuale modifica o revoca della stessa, devono risultare da atto depositato presso la Cooperativa.
- I versamenti possono essere fatti in contanti, con assegni e/o bonifici bancari da accreditare sul conto corrente indicato dalla Cooperativa, nel rispetto della vigente normativa.
- A fronte di ciascun versamento o prelievo, verrà rilasciata comunicazione contabile (scheda di contabilità) in doppia copia: una copia resterà presso la Cooperativa e l'altra copia sarà conservata dal Socio/a depositante. Ogni operazione verrà controfirmata da entrambe le parti .
- I depositi dovranno essere di € 50,00 (cinquanta) o multipli. Unica eccezione è fatta per la capitalizzazione degli interessi.
- I prelievi dovranno essere di € 50,00 (cinquanta) o multipli, fatto salvo il prelievo di chiusura della posizione o per il rimborso degli interessi.
- Nel caso in cui con la capitalizzazione degli interessi si vada oltre i 60.000 euro (sessantamila) la somma eccedente verrà o liquidata sul cedolino paga o con versamento sul c/c indicato dal socio.

#### 5) Tassi di interesse

- Il tasso di interesse annuo è riconosciuto dalla Cooperativa e approvato dal CdA secondo la normativa vigente.
- Gli interessi sono calcolati secondo il calendario civile, per i giorni di effettiva durata del prestito, e sono espressi su base annua. Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31/12 di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito, il primo giorno dell'esercizio successivo.
- In caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi saranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.
- In corrispondenza della chiusura dell'esercizio sociale verrà inoltrato al Socio/a depositante un estratto conto completo con l'indicazione di ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto.

## 6) Spese di mantenimento conto

Nessuna commissione viene addebitata per la tenuta del conto.

## 7) Validità del contratto e modifiche contrattuali e recesso.

- Il presente Contratto può essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle parti.
- Fermo restando quanto stabilito al punto 5), il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha la facoltà di modificare il presente Contratto dandone comunicazione al Socio/a. In questo caso, e qualora dette modificazioni riguardino interessi o altre modalità concernenti il contratto e siano peggiorative per il Socio/a, il Socio/a ha diritto di recedere dal contratto senza penali. Entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di variazione, il Socio/a ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Il presente Contratto conserva la propria validità, anche in assenza di ulteriori versamenti, fino al mantenimento, da parte del Socio/a prestatore, dello status di Socio/a lavoratore/lavoratrice.
- In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio/a, come previsto dall'art. 10-11-12-15 dello Statuto, il presente contratto si intende automaticamente rescisso.
- La liquidazione del prestito, comprensiva degli interessi maturati, avviene entro 30 (trenta) giorni dalla accettazione del recesso o dalla delibera di esclusione o decadenza assunta dal Consiglio di Amministrazione.
- Per quanto non stabilito espressamente dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge.

Si accetta l'apertura del rapporto alle condizioni sopra riportate.

## Il presente contratto sostituisce altri contratti di regolamentazione della raccolta di prestito da Soci precedentemente sottoscritti

Data

.....

Firma Socio/a

.....

Per la Cooperativa.....

Dichiaro di approvare la disposizione contenuta nell'art.5 in ordine ai tassi di interesse che mi verranno praticati.....

## DELEGA

Il Socio/a nomina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4) del Regolamento, i seguenti delegati, che autorizza per proprio conto e con ampio mandato ad effettuare le operazioni di versamento e/o prelievo del prestito:

1) Sig. ...., nato a.....il....., C.F. .... ;

2) Sig. ...., nato a.....il....., C.F. .... ;

3) Sig. ...., nato a.....il....., C.F. .... ;

Data

Firma Socio/a

.....

.....

ESIMILE

# RISTO 3 SOCIETÀ COOPERATIVA TRENTO

## CODICE ETICO

### ex Decreto Legislativo n. 231/2001

#### PREMESSA

L'adozione del presente Codice Etico risponde anche a quanto previsto nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, relativo alla responsabilità amministrativa delle Società per i reati contro la Pubblica Amministrazione e reati societari, commessi dai propri dipendenti.

Le società "Risto 3 Società Cooperativa" (di seguito Risto 3 o Società) nello svolgimento delle propria attività, rispetta le leggi, i regolamenti vigenti, lo statuto, le procedure aziendali e i regolamenti interni.

#### Risto 3

- agisce in ottemperanza dei principi di libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità;
- rifiuta ogni discriminazione che si fondi sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla condizione personale e sociale, sul credo religioso e politico;
- desidera crescere consolidando la propria immagine, attraverso la fedeltà a valori di correttezza e lealtà.
- incoraggia lo sviluppo di un ambiente di lavoro che, fondato sul rispetto, sulla correttezza e sulla collaborazione, permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di dipendenti soci e non, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli.

**Questo Codice, è stato quindi predisposto con l'obiettivo, di definire l'insieme dei valori che Risto 3 riconosce, accetta e condivide.**

**Risto 3 assicurerà altresì, un programma di informazione e sensibilizzazione sulle disposizioni del presente Codice etico e sull'applicazione dello stesso ai soggetti ai quali si riferisce, così che i dipendenti soci e non, gli amministratori e tutti coloro che vi operano svolgano la propria attività secondo un costante e stretto rispetto dei principi e dei valori contenuti in tale Codice.**

#### *Capo I - Disposizioni generali*

##### ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito "Codice"), costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative comportamento nell'ambiente di lavoro.
2. I principi e le disposizioni del Codice, sono vincolanti per gli Amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con Risto 3 ("Dipendenti") e per tutti

coloro che operano per Risto 3, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa ("Collaboratori"). Gli Amministratori, i Dipendenti, i Collaboratori, sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".

3. Il Codice, sarà portato a conoscenza di Terzi (Clienti e Fornitori) che ricevano incarichi da Risto 3 o che abbiano con essa, rapporti stabili o temporanei.

Inoltre, Risto 3, nell'ambito delle attività di adeguamento del proprio modello organizzativo alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001, individua ed istituisce un organo preposto all'attuazione dei principi contenuti nel presente Codice denominato Organo di controllo interno (Compliance Officer – CO). Al CO di Risto 3, è affidato il compito di monitorare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e la comprensione dello stesso.

## ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine di Risto 3. A tali principi, si richiamano le operazioni, i comportamenti ed i rapporti, sia interni che esterni.
2. Risto 3 riconosce che le persone, costituiscono un fattore fondamentale per il proprio sviluppo e per questo, tutela e promuove il valore delle risorse umane in un'ottica di un loro accrescimento professionale.

## ARTICOLO 3 - COMUNICAZIONE

Risto 3, provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

Provvede inoltre, all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice e alla sua verifica e aggiornamento.

## ARTICOLO 4 - RESPONSABILITÀ

Ciascun Destinatario, svolge la propria attività lavorativa con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.

## ARTICOLO 5 - CORRETTEZZA

1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della loro funzione o del loro incarico, devono essere ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, nonché alla correttezza.
2. I Destinatari non devono utilizzare a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico.
3. Ciascun Destinatario non può accettare, né effettuare, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio a Risto 3 o indebiti vantaggi per sé, per Risto 3 o per terzi.

4. Ciascun Destinatario, deve respingere offerte indebite di denaro o altri benefici.
5. Nei rapporti con pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, ai Destinatari è vietato dare o promettere denaro o altra utilità sotto qualsiasi forma, sia che questa azione venga realizzata nell'interesse personale, sia che venga posta in essere nell'interesse di Risto 3.

#### ARTICOLO 6 - CONFLITTO DI INTERESSE

I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività, gli obiettivi e gli interessi generali di Risto 3.

I Destinatari in caso di situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari (loro stessi o tramite congiunti prossimi) di interessi in conflitto con quelli di Risto 3 devono avvertire immediatamente i loro superiori ed astenersi da alcuna attività in merito.

I Destinatari devono rispettare le decisioni che in proposito, sono adottate da Risto 3.

#### ARTICOLO 7 - RISERVATEZZA

I Destinatari devono assicurare la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni che costituiscono il patrimonio aziendale o inerenti all'attività di Risto 3, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e di eventuali procedure interne.

### **Capo II - comportamento negli affari**

#### ARTICOLO 8 - RELAZIONI D'AFFARI

Risto 3 nello svolgimento delle relazioni d'affari, si ispira ai principi di lealtà, legalità e correttezza.

#### ARTICOLO 9 - TUTELA DELLA CONCORRENZA

Risto 3 riconosce che una concorrenza improntata su correttezza e lealtà, costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa.

#### ARTICOLO 10 - RAPPORTI CON I FORNITORI

La selezione dei fornitori di beni e servizi e la definizione delle condizioni d'acquisto e/o fornitura, si basa su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività d'assistenza.

#### ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1. I rapporti di Risto 3 nei confronti delle istituzioni pubbliche ("Istituzioni"), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi rappresentanti, mandatarî, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente socio e non socio, quale

che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

2. Risto 3, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.

### **Capo III - Salute, sicurezza e ambiente**

#### **ARTICOLO 12**

Nell'ambito della propria attività, Risto 3 si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari, adottando tutte le misure previste dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 13- PRIVACY**

La privacy dei Destinatari è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che l'impresa richiede al Collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione, secondo la legislazione vigente.

### **Capo IV - Disposizioni sanzionatorie**

#### **ARTICOLO 14**

1. L'osservanza delle norme del Codice, deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile.  
La violazione delle norme del Codice, potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
2. L'osservanza del Codice, deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

### **Capo V - Disposizioni finali**

#### **ARTICOLO 15**

Il presente Codice, è proposto dal Consiglio di Amministrazione di Risto 3 e successivamente approvato dall'Assemblea. Ogni variazione e/o integrazione formale dello stesso, sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di Risto. Sarà quindi, diffusa tempestivamente ai Destinatari. Tutte le modifiche sostanziali, dovranno essere approvate dalla Assemblea della Società Risto 3.



**SEDE LEGALE:**

Via del Commercio 57  
38121 Trento  
Tel. 0461/82 51 75  
Fax. 0461/ 82 25 15  
e-mail: risto3@risto3.it

**APERTURA AL PUBBLICO:**

Dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 • 13.30-17.30

**MAGAZZINO PIATTAFORMA:**

Via Maestri del Lavoro  
31121 Trento  
Tel. 0461/ 1920075

**A CURA DI:**

UFFICIO SOCI

**IMPAGINAZIONE E STAMPA:**

Grafiche Futura

Finito di stampare nel mese di settembre 2010 da:



*Per la stampa è stata usata carta riciclata ECF*





 RISTO3

